

Roma  
28 gennaio 2022  
Prot. UCR/ULS/000135

ai Presidenti  
agli Amministratori delegati  
ai Direttori generali

degli Associati

Loro Sedi

**Proroga della sospensione dei mutui nei comuni colpiti dal sisma nel Centro Italia - Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”.**

Nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n.21 del 27 gennaio 2022 è stato pubblicato il Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 recante “*Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico*” (c.d. Decreto Sostegni ter) che prevede all'art. 22, commi 3, 4 e 5 (cfr. allegato) specifiche disposizioni sulla sospensione dei mutui nelle zone colpite dal sisma del Centro Italia.

Al riguardo, il comma 3 del predetto art. 22, apportando una modifica all'art. 14, comma 6, del Decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 febbraio 2017, n.19, **proroga fino al 31 dicembre 2022:**

(i) la sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui e dei finanziamenti di cui all'art. 48, comma 1, lettera g), del Decreto-legge 17 Ottobre 2016, n. 189 - Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 nel Centro Italia - convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 dicembre 2016, n. 229, limitatamente alle attività economiche e produttive nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta;

(ii) il termine di sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui e dei finanziamenti di cui al medesimo art. 48, comma 1, lettera g), del Decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, con riguardo alle attività economiche nonché per i soggetti privati per i mutui

relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta, localizzate in una 'zona rossa' istituita mediante apposita ordinanza sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore del sopracitato D.L. n. 244/2016.

Il comma 4 del medesimo art. 22, **proroga fino al 31 dicembre 2022** la sospensione delle rate dei mutui o dei finanziamenti ai sensi dell'art. 2-bis, comma 22, terzo periodo, del Decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172, per i quali originariamente non era stata data l'informativa prevista dalla legge sulla possibilità di chiedere la sospensione delle rate.

Da ultimo, il comma 5 dell'art. 22 prevede che lo Stato concorra, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dalle suddette disposizioni, nel limite di spesa complessivo di 1,5 milioni di euro per l'anno 2022.

Alla luce delle nuove disposizioni normative, si invitano gli associati che abbiano inviato l'avviso di pagamento delle rate sospese a comunicarne al cliente la sospensione e, qualora abbiano provveduto all'addebito della rata in scadenza, a procedere al riaccredito.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

**Gianfranco Torriero**  
*Vice Direttore Generale*



*ALLEGATO*

## DECRETO-LEGGE 27 gennaio 2022, n. 4

Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico. (22G00008)

(GU n.21 del 27-1-2022)

Vigente al: 27-1-2022

### Titolo IV

#### ALTRE MISURE URGENTI

##### Art. 22

Proroga del trattamento di integrazione salariale in favore di imprese di rilevante interesse strategico nazionale e della sospensione dei mutui nei comuni del cratere Centro Italia

1. In via eccezionale, le imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, possono presentare domanda di proroga del trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 125, per una durata massima di ulteriori ventisei settimane fruibili fino al 31 marzo 2022, nel limite massimo di spesa di 42,7 milioni di euro. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 42,7 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

3. All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 le parole «31 dicembre 2021», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

4. All'articolo 2-bis, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

5. Lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dai commi 3 e 4, nel limite di spesa complessivo di 1.500.000 euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 32.